In quest'ottica, accogliendo la domanda, il giudice, oltre che far cessare il comportamento o l'atto discriminatorio, può ordinare l'eliminazione degli effetti, e, al fine di impedirne la ripetizione, può disporre anche un piano di rimozione delle discriminazioni accertate; inoltre, sotto il profilo risarcitorio, lo stesso giudice può tener conto, ai fini della liquidazione del danno ed ad evidenti scopi dissuasivi, se il predetto comportamento o atto costituisca ritorsione ad una precedente azione giudiziaria o ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.

Non esiste, pertanto, alcun limite quantitativo per il risarcimento del danno, anzi è stata ampliata la rosa dei danni risarcibili, prevedendosi la possibilità di risarcimento anche del danno biologico (in tutte le sue sfumature) nonché del danno morale (così praticamente equiparandosi il comportamento discriminatorio ad una fattispecie criminosa); inoltre, in attuazione ai principi fissati nella direttiva comunitaria - che impone agli Stati membri di introdurre nei rispettivi ordinamenti misure di protezione idonee al fine di evitare condotte ritorsive correlate alla proposizione di reclami o denunce giudiziarie antidiscriminatorie - è stata prevista, ad evidenti fini dissuasivi, la possibilità di aumentare il *quantum* risarcibile, qualora il comportamento discriminatorio sia dovuto ad una ritorsione nei confronti della vittima, per precedenti azioni giudiziarie intraprese dalla stessa o per attività pregresse volte ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.

Va, altresì, tenuto nel debito conto che il legislatore comunitario, all'articolo 15 della direttiva 2000/43/CE, oltre ad invitare gli Stati membri a determinare le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della predetta direttiva ed a prendere tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione, ha espressamente previsto che le sanzioni, che potessero prevedere un risarcimento dei danni, fossero "effettive, proporzionate e dissuasive", per cui potrebbe essere opportuno introdurre i c.d. *punitive damages,* che nelle esperienze estere hanno dimostrato di essere in grado di colmare le lacune spesso lasciate dalle altre tipologie di sanzioni.

Infatti, la vittima dell'inottemperanza dell'ordine giudiziale potrà adire l'Autorità giudiziaria per richiedere il risarcimento del danno patito, ma difficilmente potrà ottenere

l'esecuzione in forma specifica dell'ordine giudiziale; il problema riguarda, evidentemente, non solo le ipotesi di discriminazione, ma ogni controversia nella quale l'ordine del giudice richieda, poi, la collaborazione del soggetto cui l'ordine è rivolto, e ciò vale sia per le decisioni emesse in sede cautelare che per quelle emesse all'esito di un giudizio di merito.

L'esigenza di assicurare effettività all'ordine del giudice, potrebbe, *in subiecta materia*, trovare composizione tramite un intervento legislativo che si ispiri a quanto è già avvenuto, nella tematica laburistica in Francia, con la legge di "modernizzazione sociale" del 17 gennaio 2002, n. 73, che reprime i comportamenti di *mobbing*, denominati "*harcèlement moral*".

Si potrebbe cioè utilizzare, all'esito del procedimento civile di cui all'articolo 4 D.Lgs. 215/2003, lo strumento della c.d. *astreinte*, strumento diretto ad assicurare l'efficacia concreta della pronuncia giudiziale, attraverso un valido meccanismo di coazione indiretta, che ben potrebbe trovare applicazione nell'ordinamento italiano, ove recepito in legge. La *astreinte* consiste, infatti, in una condanna pecuniaria emessa da parte del giudice, onde costringere il debitore ad adempiere l'obbligazione (nella specie, il *facere* o il *non facere* infungibile) oggetto dell'ordinanza cautelare o della sentenza. Nel sistema francese, tale condanna pecuniaria è determinata in misura fissa (giornaliera, settimanale o mensile) ed è correlata al perdurare dell'inadempimento nell'esecuzione della prestazione e, laddove l'intimato insista nel rifiutare di ottemperare all'ordine, può aumentare indefinitivamente, finché l'inadempimento perduri e ciò, senza dubbio, costituisce severa misura afflittiva idonea a piegare la resistenza del recalcitrante.

B. A norma del comma 6 dell'articolo 4 del D.Lgs. 215/2003, l'ordinanza conclusiva del procedimento può trovare idonea pubblicità in un quotidiano di tiratura nazionale, a spese del resistente soccombente, autore della condotta discriminatoria; tuttavia, per gli scopi dissuasivi e deterrenti prefissati dal legislatore, appare fortemente limitatrice sia la cadenza temporale (l'ordine di pubblicazione del provvedimento può essere imposto una sola volta), che la delimitazione spaziale in cui consiste la misura accessoria contemplata (la pubblicazione deve avvenire su un quotidiano a tiratura

nazionale), sicché si suggerisce di lasciare alla discrezionalità del magistrato di individuare le modalità opportune per fornire risalto pubblico al suo provvedimento finale.

C. L'efficacia dell'intervento del giudice - tribunale in prima battuta e corte d'appello in sede di gravame - trova, in caso di elusione dello stesso, il presidio nella tutela penale di cui all'articolo 388, comma 1, c.p. ("mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice"), nonché nella possibilità di revoca di benefici o appalti da parte di determinate imprese.

Sotto il primo profilo, l'articolo 388 c.p. contempla la pena della reclusione fino a tre anni o l'irrogazione di una multa, nei confronti di colui il quale, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'Autorità giudiziaria, compie sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo atti fraudolenti, qualora non ottempera all'ingiunzione di eseguire la sentenza; a parte la difficoltà pratica di accertamento della condotta costitutiva consistente negli "atti fraudolenti", si suggerisce di prevedere anche l'ipotesi che il comportamento discriminatorio sia posto in essere, anziché da un soggetto, da una persona giuridica o da una società.

Sotto il secondo profilo, nelle ipotesi in cui si accertino atti o comportamenti posti in essere da imprese alle quali siano accordati benefici statali o regionali, o che siano appaltatrici di opere pubbliche, si prescrive l'obbligo di comunicazione alle pubbliche amministrazioni ai fini della revoca dei benefici e, nei casi più gravi, l'esclusione per i successivi due anni dalla concessione di ulteriori benefici appalti; in quest'ultima fattispecie - anche se l'ipotesi più grave contemplata dal comma 11 della norma in esame non è necessariamente collegata al fatto che la medesima impresa goda attualmente di aiuti pubblici - la difficoltà nell'applicazione della predetta sanzione è correlata all'accertamento dell'esistenza dei suddetti benefici, sicché si potrebbe individuare un espresso obbligo, in capo all'impresa convenuta nel procedimento *ex* articolo 44, di una dichiarazione in tal senso al momento del giudizio, oppure prevedere sanzioni all'inottemperanza alla richiesta, da parte dell'UNAR ad enti ed imprese che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire i documenti utili in tal senso.

In quest'ottica, dovrebbero essere potenziati i poteri ispettivi dell'UNAR - prospettati nel II, § 2. - al fine di rendere effettiva la prevista funzione di controllo dell'operatività degli strumenti di tutela, nel senso di poter seguire l'attuazione del comando giudiziale in tutte le sue fasi, facendosi tale Ufficio promotore, in caso di inosservanza da parte del discriminante o anche di parziale adeguamento al comportamento prescritto, della segnalazione all'Autorità giudiziaria per i provvedimenti di sua competenza (nel caso di specie, con risvolti penalistici).

3.5. - Ruolo delle associazioni

A. *Sostituzione processuale ed intervento ad adiuvandum*

Una delle novità più significative introdotte dal legislatore delegato ha ad oggetto la nuova legittimazione ad agire "individuale", che si affianca a quella del soggetto passivo della discriminazione, ossia quella delle associazioni e degli enti inseriti in un apposito elenco, che possono adire il magistrato "in nome e per conto o a sostegno" del discriminato: quindi, non solo attività di supporto in giudizio, ma di sostituzione processuale, particolarmente opportuna per sopperire alle evidenti condizioni di inferiorità del soggetto destinatario del trattamento sfavorevole o altrimenti molestato, situazioni preclusive, in buona sostanza, di un accesso alla tutela giurisdizionale.

Resta salva la legittimazione ad agire, in capo alle predette associazioni ed enti nonché in assenza di delega, nelle ipotesi di "discriminazione collettiva", ossia qualora non siano individuabili in modo diretto ed immediato le persone lese dalla discriminazione; in quest'ultimo caso, il legislatore delegato si è richiamato alla previsione normativa di cui al comma 10 dell'articolo 44 del Testo Unico, che solo nelle ipotesi di comportamenti discriminatori di carattere collettivo posti in essere dal datore di lavoro, anche nei casi in cui fossero individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, prevedeva che il ricorso potesse "essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale" (per un opportuno coordinamento della normativa, si rinvia ai suggerimenti di cui al precedente III, § 2.1.).

Rimane, però, il dubbio sulle conseguenze, in ordine alla rappresentanza processuale *de qua*, qualora nel corso del procedimento si pervenga all'esatta identificazione delle persone che hanno subìto la discriminazione, sicché appare opportuno, per evitare che l'associazione o l'ente possano essere estromessi dal giudizio, che gli stessi rimangano nella veste di interventori adesivi.

In ordine, poi, all'operatività del predetto disposto con riferimento alla configurazione delle molestie, fornendo un'interpretazione estensiva di queste ultime, si potrebbe permettere alle predette associazioni o enti di agire per la tutela dei diritti di una collettività di persone accomunate dalla potenzialità lesiva della discriminazione operata nei loro confronti (in analogia alla *injunctive class action* presente nelle esperienze estere); verrebbe in tal modo ulteriormente consentita l'emersione e la valorizzazione della presenza e della rilevanza dell'interesse "di gruppo" alla non discriminazione, ossia quella dimensione plurale intesa come riferita ad una collettività, anche indistinta di soggetti potenzialmente vittime della discriminazione, che è caratteristica peculiare della forma indiretta di discriminazione, ma che attiene anche ai possibili risvolti sovraindividuali di discriminazione diretta.

Riguardo sempre all'attività di supporto delle associazioni, e nell'ottica di agevolare il raggiungimento degli obiettivi sopra delineati, va evidenziato che la previsione di oneri "formali" nel giudizio instaurato ai sensi dell'articolo 4 D.Lgs. 215/2003 è, da una parte, non pienamente compatibile con la struttura stessa del giudizio e, dall'altra, capace di incidere sulle possibilità di difesa della vittima. L'articolo 5 D.Lgs. 215/2003 prevede, infatti, che le associazioni iscritte nell'elenco sono legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 4 in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione solo "in forza di delega rilasciata a pena di nullità per atto pubblico o scrittura privata autenticata". Si tratta di norma non completamente in linea con la tipologia di giudizio *ex* articolo 4 D.Lgs. 215/2003 caratterizzato dalla snellezza, celerità, e soprattutto dall'assenza di vincoli formali oltre che, circostanza particolarmente rilevante, dalla non necessarietà della difesa tecnica. Resta difficile comprendere come si combini la possibilità di una difesa personale con l'obbligo di rivolgersi al notaio o ad altro pubblico ufficiale per il rilascio della delega ad associazione iscritta al registro, anche

in caso in cui questa intervenga non già in sostituzione ma a mero sostegno della vittima nel procedimento. Inoltre, la previsione di siffatti oneri formali si pone anche in controtendenza rispetto a situazioni analoghe - quali la legittimazione processuale del Consigliere di parità nei procedimenti per discriminazione su base sessuale - che tale incombente non richiedono.

B. Costituzione di parte civile

Per rafforzare il ruolo delle associazioni o enti operanti di cui agli artt. 5 e 6 del decreto legislativo 215/2003, si suggerisce di introdurre, dal punto di vista normativo, la loro costituzione di parte civile nel processo penale, disciplinata dagli artt. 74 ss. c.p.p. (per la costituzione di parte civile dell'UNAR, si rimanda al precedente II, § 3.).

Invero, con riferimento al danno derivante dalla commissione di un reato che integri, ad esempio, una delle ipotesi disciplinate dalla legge 205/1993, o in caso di condotta criminosa anche solo caratterizzata da finalità discriminatorie o razziste - a prescindere dalla possibilità riconosciuta *ex lege* al soggetto passivo del reato di agire per il risarcimento del danno secondo le previsioni ordinarie - anche le associazioni o gli enti che svolgano attività nel campo della lotta alle discriminazioni e della promozione della parità di trattamento, dovrebbero vantare la medesima legittimazione, che, allo stato, è inammissibile in quanto, da un lato, la previsione in tema di costituzione di parte civile non dà spazio a legittimazioni ulteriori rispetto a quella spettante al soggetto vittima, che sia anche danneggiato dal reato, dall'altro, la norma in tema di azione civile contro le discriminazioni (vd. articolo 44 del T.U. sull'immigrazione, richiamata dal D.Lgs. 215/2003) non contempla affatto l'ipotesi di esercizio dell'azione per il risarcimento del danno, nel giudizio penale, a favore delle predette associazioni od enti.

A fronte di tale disciplina, vi sono, però, da richiamare tutte quelle norme speciali che hanno previsto la possibilità proprio a favore di enti od associazioni di costituirsi parte civile nel processo penale, laddove si persegua l'autore di un reato che abbia leso un interesse tutelato dallo stesso ente od associazione, in quanto fine perseguito nel proprio statuto.

Si possono, a tal fine, richiamare:

1) la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'Ambiente che, all'articolo 18, prevede per le associazioni che tutelino interessi ambientali (individuate da apposito decreto del relativo Ministro) il potere di intervento nei giudizi di danno ambientale e, in base alla previsione di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 7 agosto 1999, n. 241, come sostituito dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1999, n. 265, di proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spetterebbero ai comuni ed alle province; 2) il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che, all'articolo 8-*bis*, consente alle associazioni dei produttori e dei consumatori ed alle altre associazioni interessate di costituirsi parte civile, a prescindere dalla prova del danno immediato e diretto; 3) la legge 9 luglio 1990, n. 188, che, all'articolo 11, comma 5, prevede la legittimazione a costituirsi parte civile in capo alle associazioni dei produttori ceramici; 4) la legge 5 febbraio 1992, n. 104, che, all'articolo 36, comma 2, prevede la legittimazione a costituirsi parte civile per il difensore civico o l'associazione alla quale risulti iscritto la persona affetta da *handicap* o un suo familiare; 5) la legge 5 febbraio 1992, n. 169, che, all'articolo 19, comma 5, prevede la stessa legittimazione a favore dei consorzi, in materia di reati a tutela dei prodotti oleifici; 6) la legge 10 febbraio 1992, n. 164, che, all'articolo 17, comma 9, prevede la medesima legittimazione per i comitati, in caso di reati a tutela dei prodotti della viticoltura; 7) la legge 29 dicembre 1993, n. 580, che, all'articolo 2, comma 6, prevede a favore della C.C.I.A.A., nei giudizi relativi ai delitti contro l'industria, l'artigianato, il commercio, il diritto di costituirsi parte civile; 8) la legge 7 marzo 1996, n. 108, che, all'articolo 10, prevede la legittimazione in questione in capo alle associazioni e fondazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura; 9) il D.P.C.M. 7 marzo 1997, n. 110, che, all'articolo 39, comma 1, prevede analoga legittimazione a favore della Croce Rossa per i reati in danno agli interessi rappresentati; 10) a favore delle associazioni ambientaliste, è prevista la medesima legittimazione nei casi previsti dall'articolo 9 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Orbene, le previsioni legislative legittimano tali soggetti alla costituzione di parte civile - con tutti i poteri e facoltà derivanti dalle norme processuali sopra citate - mentre

analoga previsione non sussiste a favore delle associazioni od enti che svolgano attività nel campo della lotta alle discriminazioni e della promozione della parità di trattamento, inserite nel registro di cui all'articolo 6 D.Lgs. 215/2003 e che siano, a loro volta, richiamate nel decreto interministeriale di cui al precedente articolo 5.

Pertanto, anche per tutelare l'effettività del principio della parità di trattamento fra soggetti portatori di interessi collettivi, ed associazioni che abbiano come scopo statutario la prevenzione dei fenomeni di discriminazione o la promozione della parità di trattamento - ad esempio di una certa etnia presente sul territorio nazionale - è auspicabile un emendamento all'articolo 5 D.Lgs. n. 215/03, prevedendo per gli enti o le associazioni di cui sopra - oltre alla possibilità di agire ai sensi dell'articolo 4 dello stesso decreto (secondo le forme della c.d. azione civile contro le discriminazioni) - la legittimazione a costituirsi parte civile nel processo penale che abbia ad oggetto il perseguimento di reati in materia di razzismo, discriminazioni, ecc., anche in presenza della vittima del reato, direttamente danneggiata.

3.6. - Diritto di difesa

A. *L'equivalenza delle posizioni*

La previsione espressa, da parte del legislatore *ex* articolo 44, comma 2, D.Lgs. 286/1998, richiamato dal comma 1 dell'articolo 4 D.Lgs. 215/2003, della difesa personale per il soggetto destinatario di discriminazioni razziali o etniche, è indubbiamente un fattore positivo: l'esonero di una difesa tecnica non è, infatti, correlato alla modesta entità del valore economico della controversia, quanto piuttosto al carattere insopprimibile del diritto di accesso alla giustizia riferito a diritti fondamentali sanciti nella Costituzione (vd., in particolare, gli articoli. 2 e 3).

Al contempo, l'aver previsto che le associazioni e gli enti, nel rispetto dei presupposti di legge, possano stare in giudizio a sostegno o, addirittura, in nome e per conto del soggetto che si ritiene vittima di discriminazione, rappresenta, indubbiamente, una forma di tutela a vantaggio del soggetto in questione, tutela che risulta tesa a compensare l'eventuale assenza nel procedimento di un professionista forense.

Il nostro legislatore ha inteso garantire, in tale modo, coloro i quali si ritengano vittime di una discriminazione causata dalla razza o dall'origine etnica, ma che, pur essendo soggetti che presentano caratteristiche che non consentano loro una posizione paritetica nei confronti dell'avversario processuale - si pensi all'eventuale scarsa conoscenza della lingua italiana, del nostro sistema processuale, ecc., evidenziati *supra sub.* I, § 2. - non risultano poter ricorrere all'istituto del "gratuito patrocinio", in quanto fruitori di un reddito superiore ai parametri stabiliti per poter, appunto, far ricorso all'assistenza gratuita di un avvocato, ma, comunque, e non per questo, nella possibilità effettiva di poter sostenere i costi dell'onorario di un legale.

Non sempre, tra l'altro, l'indigenza economica rappresenta l'unico elemento che rende un soggetto più "debole" rispetto ad un altro; il fatto che la legge consenta alle associazioni ed agli enti la rappresentanza processuale del soggetto in questione vale, quindi, a ricoprire di maggior tutela la posizione di coloro i quali non possano ricorrere al gratuito patrocinio, ma neppure siano in grado di poter affrontare i costi, a volte elevati, di un'assistenza professionale (sull'asimmetria del rapporto tra soggetto discriminante e soggetto discriminato, vd., altresì, i rilievi di cui *supra sub.* I, § 1.).

L'evidenziata mancanza di formalità del procedimento *de quo* ed il rilevante peso che riveste il magistrato nella formazione, gestione e conclusione dello stesso, se, da un lato, affrancano sempre di più la tutela giurisdizionale dall'alveo del giudizio di cognizione ordinaria, dall'altra, fanno assumere un ruolo significativo alle associazioni che agiscono o intervengono nel procedimento in vece o a sostegno della vittima delle discriminazioni razziali o etniche.

Le associazioni, gli enti, le organizzazioni non governative - proprio per il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione - risultano più che preparate sul tema e, spesso, dispongono anche di avvocati che volontariamente offrono assistenza legale alle vittime di discriminazione.

È di tutta evidenza che, pur avendo la normativa in questione previsto la possibilità per la parte di stare personalmente in giudizio, senza il ministero di un avvocato, e pur avendo conferito alle predette associazioni, enti e organizzazioni non governative la possibilità di "sostituirsi" al ricorrente in giudizio, legittimando le stesse a tutelare le

ragioni del proprio rappresentato dinanzi l'Autorità giudiziaria, la stessa normativa dovrebbe approntare ogni mezzo utile per fornire anche "assistenza legale".

In altri termini, anche se il procedimento in esame si caratterizza per una certa sommarietà, il legislatore non ha *tout court* eliminato la necessità, o meglio l'opportunità, della difesa tecnica; la possibilità di stare in giudizio di persona va, infatti, correlata all'esigenza di garantire un basso costo di accesso alla giustizia per la tutela di diritti fondamentali (qual è la parità di trattamento), ma ovviamente ciò non significa sminuire il ruolo dell'avvocatura, spesso particolarmente sensibile nella difesa dei soggetti deboli.

Appare, infatti, di tutta evidenza il rischio di una sperequazione nell'ambito del procedimento giurisdizionale, laddove il resistente, convenuto poiché ritenuto soggetto attivo del comportamento discriminatorio, ricorra, come sua facoltà, al ministero di un avvocato; anche se risultano ampi i poteri del giudice, pur se mitigati, se non addirittura sfumati, gli oneri a carico del ricorrente, l'essere una parte in causa assistita da un avvocato e l'altra no, può sicuramente determinare una notevole influenza sulla conclusione del procedimento e, dunque, sulla determinazione del giudice in sentenza.

Innegabile, dunque, l'importanza della guida di un professionista forense a sostegno della condotta processuale, ma anche in un momento antecedente il procedimento, di colui che si ritiene discriminato, in quanto l'avvocato conosce la procedura e le leggi, sa quando e se proporre un'eccezione, percepisce, nell'ambito dei propri scritti difensivi, il modo migliore per evidenziare le ragioni del suo assistito, laddove non abbia addirittura la possibilità di confutare, le deduzioni della controparte.

Il problema risiede, ovviamente, nei costi economici della difesa e - come sopra evidenziato - non sempre chi ha un reddito superiore a quello richiesto per poter fruire dell'agevolazione al ricorso al gratuito patrocinio può permettersi di pagare la parcella di un professionista.

Una soluzione a questo problema potrebbe ricercarsi nelle associazioni stesse, le quali potrebbero creare dei veri e propri centri di "assistenza legale", nel senso più tecnico del termine, proponendo ai professionisti forensi, presenti nella zona di operatività dell'associazione stessa, di prestare assistenza gratuitamente, prescrivendo, a tal fine, un contributo statale in favore dell'associazione che opera nel settore (invero,

uno degli aspetti riscontrati nella fase della tutela giurisdizionale è rappresentato dalla difficoltà della classe forense a patrocinare questa tipologia di cause in quanto poco remunerative).

In una materia così delicata, non si può contare soltanto sulla benevolenza di coloro che intendono fare del volontariato tramite il proprio lavoro o affrontare il rischio di non poter recuperare dalla controparte le spese liquidate in sentenza, sicché si potrebbe anche suggerire che ogni Consiglio dell'Ordine ponga in essere "albi speciali", nei quali possano essere iscritti quegli avvocati che intendono prestare la loro opera a favore di soggetti che si ritengano vittime di discriminazione e che, comunque, non possono essere ammessi al gratuito patrocinio .

Un'iniziativa in tal senso potrebbe portare ad una sempre maggior specializzazione da parte degli iscritti nella materia in questione, a tutto vantaggio dei fruitori dell'opera professionale, con un impegno da parte dello stesso Consiglio a farsi carico di suggerire all'avvocato di redigere una parcella che tenga conto esclusivamente dei minimi di tariffa, con il supporto di benefici fiscali, introdotti dalla legge, a favore di chi si faccia promotore di queste meritevoli condotte.

In quest'ottica, si consentirebbe al ricorrente di poter agire in giudizio in condizioni di piena "equivalenza difensiva" con la controparte e si creerebbe una maggior professionalità in coloro i quali decidano di prestare la propria opera in un àmbito che, indubbiamente, presenta risvolti umanitari di notevole spessore.

B. *Le spese processuali*

Sulla medesima lunghezza d'onda, potrebbe, altresì, ipotizzarsi la possibilità che il giudice applichi d'ufficio la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria *ex* articolo 96 c.p.c. (ora è solo su istanza di parte) nei casi in cui l'accertamento giudiziale abbia dimostrato la pretestuosità della difesa dell'autore della discriminazione razziale. La valenza costituzionale primaria del diritto alla parità di trattamento potrebbe legittimare un intervento di siffatta portata, che avrebbe peraltro una funzione deflattiva di difese meramente defatigatorie e dilatorie. E', infatti, altamente verosimile che il soggetto autore della discriminazione, più della possibile vittima, utilizzi lo strumento processuale

per "sfiancare" la controparte, anche psicologicamente, confidando sulle minori possibilità di sostenere il costo di una difesa prolungata in giudizio.

Si potrebbe, inoltre, proporre che la condanna del discriminante comprenda il pagamento di una somma di denaro (da definire) ad un fondo per la tutela delle vittime della discriminazione; a questo fondo potrebbero attingere, al ricorrere di determinati presupposti, le associazioni iscritte al registro di cui all'articolo 6 D.Lgs. 215/2003 per finanziare i loro legali o un'istituenda associazione di avvocati specializzati nella tutela delle vittime delle discriminazioni.

Nel quadro relativo agli interventi volti a rimuovere la situazione di disparità tra le parti, il legislatore nazionale potrebbe, infine, sollevare la parte denunciante dall'onere del pagamento delle spese processuali qualora dovesse risultare soccombente in giudizio (peraltro, non sarebbe un intervento di assoluta novità, posto che è stato già operato per finalità sociali, in materia previdenziale ai sensi dell'articolo 152 disp. att. c.p.c., salvo che la pretesa non sia manifestatamente infondata e temeraria).

CONCLUSIONI - L'ATTUAZIONE DELLE PROPOSTE DI RIFORMA

L'articolo 7, comma 2, lett. *f)*, D.Lgs. 215/2003 prevede che, con la Relazione annuale al Parlamento, l'Ufficio si esprima sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento nonché sull'efficacia dei meccanismi di tutela.

L'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento presuppone la formazione di una cultura diffusa della non discriminazione; a tal proposito, particolarmente significativa è la creazione del Registro delle associazioni o enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni e della promozione della parità di trattamento. Tali organismi costituiscono oggi un indispensabile referente territoriale per le necessità del cittadino immigrato e, al contempo, un valido interlocutore per l'Ufficio sia per verificare la reale operatività dei principi sopra richiamati, sia per definire congiuntamente strategie di intervento. Anche la collaborazione con le altre realtà istituzionali - quali la scuola, le forze dell'ordine, l'avvocatura, ecc. - costituisce un momento fondamentale per l'accertamento del fenomeno discriminatorio e per programmare interventi concordati.

Riguardo all'efficacia dei meccanismi di tutela, sono state formulate nella presente Relazione alcune proposte concernenti possibili interventi normativi sul piano processuale e sostanziale, con riferimento alla tutela giurisdizionale, nonché proposte di ampliamento delle competenze e di potenziamento degli strumenti operativi dell'UNAR

Gli obiettivi prefissati, da realizzarsi attraverso le modifiche normative prospettate, sono perfettamente in linea con i principi e criteri direttivi che il legislatore delegante ha fissato alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 6 della legge 246/2005 di semplificazione, recentemente approvata dal Parlamento. E' dunque auspicabile che, in sede di attuazione della delega, sia riaffermata la sensibilità del legislatore alle tematiche della non discriminazione, anche alla luce delle osservazioni di cui alla presente Relazione per un ulteriore miglioramento di un sistema di tutela che già sta dando buoni frutti.